



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO FINALIZZATO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

Art. 1 – Premesse

1. L'art. 2 della Legge 11 luglio 2002, n.148 stabilisce che il riconoscimento accademico dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante il quale le singole Istituzioni accademiche attribuiscono a un titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio presente nell'ordinamento italiano. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.
2. In base alla Convenzione di Lisbona ratificata in Italia con la Legge 11 luglio 2002, n. 148, è stato introdotto nel nostro Paese il concetto di riconoscimento finalizzato del titolo estero.
3. Le autorità accademiche competenti possono esprimersi sulle richieste di:
 - Accesso ad un corso/proseguimento degli studi;
 - Abbreviazione di corso, riconoscimento del periodo di studi, riconoscimento crediti
 - Conseguimento del corrispondente titolo italiano (equipollenza).
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2 della Legge 15/2022 e dell'art. 38 comma 3.2 del D. Lgs. 165/2001, al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente della cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148 anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego.

Art. 2 – Riconoscimento finalizzato del titolo estero

1. Coloro che sono interessati a richiedere il riconoscimento accademico del titolo di studio conseguito all'estero sono invitati a individuare lo scopo per il quale si richiede il riconoscimento, facendo riferimento alla pagina dedicata sul sito del CIMEA Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche <https://www.cimea.it/pagina-procedurericonoscimento-titoli> per individuare il corrispondente iter amministrativo a seconda dello scopo del riconoscimento (studio, lavoro, accesso a concorsi pubblici, fini previdenziali, ecc.).
2. Coloro che sono interessati a richiedere il riconoscimento del titolo accademico estero per ottenere il corrispondente titolo italiano (Diploma accademico di I livello, diploma accademico di II livello) presso il Conservatorio di Pesaro sono tenuti a consultare l'offerta formativa del Conservatorio di Pesaro per verificare l'effettiva coincidenza dei percorsi accademici in vista del riconoscimento completo o del riconoscimento parziale.
3. Le valutazioni sono affidate ad una commissione che comprende il Direttore o un suo delegato e il referente per gli accrediti. La commissione conclude l'esame dei titoli entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di documentazione carente o incompleta la commissione può

richiedere una documentazione integrativa; il candidato ha 30 giorni di tempo per produrre i documenti a partire dal momento della richiesta di integrazione.

4. L'esito della valutazione viene comunicato direttamente agli interessati. I candidati possono inoltrare ricorso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità descritte nel relativo paragrafo. La commissione dei ricorsi comunica l'esito definitivo agli interessati.

TITOLO PRIMO

Riconoscimento del titolo estero per accesso ad un corso o prosecuzione degli studi

Art. 3 Requisiti per il riconoscimento del titolo estero per l'ammissione ad un corso di I livello

1. Per essere ammessi ad un corso di Diploma Accademico di I livello è necessario possedere un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale o un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. La procedura di riconoscimento non trasforma il titolo estero di scuola secondaria in un titolo italiano, ma consente l'ingresso a corsi di primo ciclo se il titolo estero presenta TUTTE le seguenti caratteristiche:

- a) si tratta di un titolo finale ufficiale di scuola secondaria del sistema estero di riferimento, conseguito in una scuola di istruzione superiore statale o legalmente riconosciuta. Nel caso di un diploma conseguito presso una scuola privata pareggiata o accreditata, è necessario che l'attestato indichi gli estremi del riconoscimento e l'autorità che lo ha concesso;
- b) il titolo consente nel sistema estero di riferimento l'ingresso a medesimi corsi di primo ciclo di medesima natura (es. accademica);
- c) il titolo è ottenuto dopo un percorso complessivo di almeno 12 anni di scolarità dall'inizio della scuola dell'obbligo;
- d) nel caso esista una prova nazionale o un esame finale al fine dell'ingresso all'istruzione superiore, tale requisito è richiesto anche per l'ingresso ai corsi italiani.

2. Al fine di completare la domanda, riferita all'art. 3, c. 1, è richiesto di presentare la suddetta documentazione:

- Il titolo finale degli studi secondari conseguito con almeno 12 anni di scolarità o in alternativa uno dei seguenti documenti:

- a) certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge;
- b) dichiarazione di valore rilasciata da rappresentanze diplomatico-consolari italiane del Paese di provenienza;
- c) attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA).

- Certificato attestante il superamento della prova di idoneità accademica per l'accesso all'Università del Paese di provenienza (se previsto). Tale certificato non è necessario se il superamento della prova di idoneità accademica è certificata all'interno della dichiarazione di valore.

3. Tutta la predetta documentazione deve essere legalizzata o apostillata e accompagnata da traduzione ufficiale in lingua italiana. Per "traduzione ufficiale" si intende quella effettuata dalle Ambasciate o dai Consolati italiani all'estero e dai cosiddetti traduttori giurati, i cui nomi sono registrati come tali negli appositi elenchi depositati presso i Tribunali.

4. Il requisito riferito alla scolarità complessiva di **12 anni** dovrà in ogni caso essere sempre rispettato, anche in presenza di attestazione di superamento di eventuali prove di idoneità accademica. Nel caso di titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai 12 anni, le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in alternativa:

- a) la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi svolti presso una istituzione della formazione superiore nel caso di sistema scolastico locale di **11 (undici) anni**, ovvero la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di **10 (dieci) anni**;
- b) un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni;
- c) certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), che colmino gli anni di scolarità mancanti. Tali certificazioni potranno essere accettate anche nei casi in cui esse siano rilasciate da istituzioni estere della formazione superiore riconosciute e/o accreditate nel sistema estero di riferimento e, al contempo, risultino essere qualifiche ufficiali appartenenti al sistema estero di riferimento;
- d) proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (foundation course), anche di durata inferiore ad un anno accademico, che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi prescelto all'interno della medesima istituzione.

Le certificazioni di superamento di corsi propedeutici (foundation course), non possono in ogni caso sanare l'assenza di un "Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo" (DM 270/2004 e DPR 212/2005).

Art. 4 Requisiti per il riconoscimento del titolo estero per l'ammissione ad un corso di II livello

1. Per essere ammessi ad un corso di Diploma Accademico di II livello è necessario possedere un Diploma Accademico di I livello o un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. La procedura di riconoscimento non trasforma il titolo di primo livello in un titolo italiano, ma consente l'ingresso a corsi di secondo ciclo se il titolo estero presenta TUTTE le seguenti caratteristiche:

- a) si tratta di un titolo di studio ufficiale di primo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema estero;
- b) il titolo consente nel sistema estero di riferimento l'ingresso a medesimi corsi di secondo ciclo;
- c) il titolo presenta gli elementi di natura e disciplinari corrispondenti a quelli del titolo italiano richiesto per l'ingresso (come la natura accademica o gli elementi di ricerca).

2. Al fine di completare la domanda, riferita all'art. 3, c. 4, è richiesto di presentare la suddetta documentazione:



- Titolo accademico estero in copia autenticata, legalizzato o apostillato, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano, o in alternativa uno dei seguenti documenti:
 - a) dichiarazione di valore rilasciata da rappresentanze diplomatico-consolari italiane del Paese di provenienza;
 - b) attestazione rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA);
- Certificato rilasciato dalla competente istituzione estera della formazione superiore, attestante gli esami superati (transcript o Diploma supplement), in originale o copia autenticata, legalizzato o apostillato, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano;
- Programmi di studio di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero utili al conseguimento dei titoli predetti, in originale o copia autenticata, legalizzato o apostillato, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano.

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

1. Le richieste di riconoscimento dovranno essere trasmesse tramite PEC all'indirizzo: amministrazione@pec.conservatoriorossini.it, allegando il modulo corrispondente della domanda compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta. Tale documentazione dovrà essere inviata **in formato PDF leggibile di dimensioni massime pari a 5 mb**.
2. La richiesta di riconoscimento dei titoli esteri per il proseguimento degli studi accademici presso il Conservatorio di Pesaro dovrà essere presentata entro 3 mesi dalla data di immatricolazione, pena l'impossibilità di poter sostenere gli esami. In ogni caso tale documentazione dovrà essere inviata alla segreteria entro la fine del primo anno di iscrizione, pena l'esclusione dal percorso di studi intrapreso.

Art. 6 – Esito della procedura

1. In caso di esito positivo della domanda, l'interessato avrà la possibilità di iscriversi al percorso scelto seguendo le modalità indicate dalla Segreteria del Conservatorio di Pesaro.
2. Nel caso di lacune e/o differenze sostanziali nella documentazione presentata, la Commissione potrebbe non concedere alcun tipo di riconoscimento. In questo caso saranno rese note al richiedente le motivazioni del mancato riconoscimento.

TITOLO SECONDO

Richiesta di riconoscimento crediti acquisiti all'estero

Art. 7 – Requisiti per il riconoscimento di singoli esami conseguiti all'estero

1. È possibile chiedere il riconoscimento di singoli esami conseguiti all'estero anche in mancanza di titolo di studio finale, purché tali esami siano stati sostenuti in un'istituzione di livello corrispondente o superiore a quello del corso cui si intende iscriversi. Il riconoscimento degli esami, quindi, è sempre preceduto da una valutazione del corso e dell'istituzione del paese di provenienza. In caso di mancata corrispondenza tra i corsi e le istituzioni, il procedimento della valutazione degli esami si interrompe e ne viene data comunicazione all'interessato.
2. Al fine di completare la domanda descritta al comma 1, è obbligatorio presentare la seguente documentazione:

- a) certificato con l'elenco degli esami sostenuti con la rispettiva valutazione, il numero dei crediti conseguiti e (eventualmente) le ore di lezione frequentate per ogni materia;
- b) programmi dei corsi e/o dell'esame conclusivo, tradotti in lingua italiana o inglese, validati dall'istituto di provenienza. La commissione interrompe il procedimento in caso di dichiarazioni che, ad un controllo, risultino false e ne dà notizia al candidato. Le dichiarazioni che risultino false ad un successivo controllo comportano l'annullamento del riconoscimento e vengono perseguite secondo la legge italiana sulle dichiarazioni false;
- c) certificato di frequenza (o di iscrizione) in cui risulti il nome dell'istituzione frequentata e il corso (o la facoltà) dove il candidato ha sostenuto gli esami. Detto documento non è necessario se tali dati sono riportati in uno dei documenti sopra descritti;
- d) documenti non obbligatori (da allegare se posseduti): dichiarazione di valore e/o diploma Supplement.

3. Come criteri per il riconoscimento e per l'attribuzione di un equo numero di crediti, la commissione prende in considerazione quattro parametri interagenti tra di loro:

- a) livello dell'istituzione, che può essere pari o superiore a quello cui si richiede l'iscrizione;
- b) carico orario di lavoro, ossia il numero di anni necessario per laurearsi e il numero delle ore di lezione per anno accademico. Se il sistema del paese di provenienza prevede una attribuzione di crediti, si valuta in modo particolare il rapporto ore di lezione/crediti confrontato con gli analoghi corsi del Conservatorio di Pesaro;
- c) qualità dei programmi in raffronto con quelli dei rispettivi corsi del Conservatorio di Pesaro. Per il confronto dei programmi di studio la commissione si avvale del supporto del responsabile del dipartimento pertinente, che eventualmente consulta i responsabili di disciplina per acquisirne il parere;
- d) considerazione delle votazioni dei singoli esami, in riferimento al sistema di valutazione dell'istituzione di provenienza.

4. In base ai parametri indicati al comma 3, la commissione individua le materie da accreditare ed assegna uno dei seguenti gradi di riconoscimento:

- a) riconoscimento pieno;
- b) riconoscimento parziale;
- c) nessun riconoscimento. Quest'ultimo caso si applica solo nel caso di materie totalmente assenti nei piani di studio del Conservatorio di Pesaro o con contenuti che presentino differenze sostanziali.

Art. 8 - Modalità di presentazione della domanda ed esito della procedura

1. Le richieste di riconoscimento dovranno essere trasmesse tramite PEC all'indirizzo: amministrazione@pec.conservatoriorossini.it, allegando il modulo corrispondente della domanda compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta. Tale documentazione dovrà essere inviata **in formato PDF leggibile di dimensioni massime pari a 5 mb.**

2. In caso di esito positivo della domanda, l'interessato avrà la possibilità di iscriversi al corso accademico per il quale ha chiesto il riconoscimento con abbreviazione di carriera o con il riconoscimento degli esami richiesto.



3. Nel caso di sostanziali differenze nel piano di studi e nei percorsi formativi, la Commissione potrebbe valutare di non concedere alcun tipo di riconoscimento. In questo caso saranno rese note al richiedente le motivazioni del mancato riconoscimento.

TITOLO TERZO

Conseguimento del corrispondente titolo italiano

Art. 9 – Requisiti per il riconoscimento diretto (cd. equipollenza)

1. Procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e secondo ciclo per l'ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano, avente lo stesso valore legale e i medesimi effetti giuridici.

2. Al fine della richiesta di rilascio del corrispondente titolo italiano, il titolo estero deve rispettare tutte le seguenti caratteristiche:

- a) essere titolo ufficiale rispettivamente di primo e secondo ciclo del sistema estero di riferimento, rilasciato da istituzione ufficiale del sistema estero;
- b) consentire nel sistema estero di riferimento l'ingresso a medesimi corsi di secondo o terzo ciclo e/o conferire i medesimi diritti accademici;
- c) presentare i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente tra i piani di studio presenti presso il Conservatorio di Pesaro (numero di crediti, durata, natura accademica e/o elementi di ricerca, ecc.);
- d) corrispondere a un titolo accademico italiano presente nell'offerta formativa del Conservatorio di Pesaro, sia per tipologia che per ambito disciplinare. **Il richiedente è tenuto ad accertarsi preventivamente della fattibilità della procedura verificando le effettive corrispondenze del corso, del livello accademico, dell'uguaglianza dell'offerta formativa.**

Queste caratteristiche vengono richieste a tutti gli studenti in possesso di titolo estero, indipendentemente dalla loro nazionalità, sia per le qualifiche rilasciati nei Paesi dell'Unione Europea (UE) che in quelli non-UE.

3. Al fine di completare la domanda descritta al comma 1, è obbligatorio presentare la seguente documentazione:

- a) titolo accademico estero in copia autenticata, legalizzato o apostillato, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano;
- b) diploma supplement – oppure certificato con l'indicazione degli esami sostenuti, in originale o in copia autenticata, legalizzato o apostillato, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano;
- c) dichiarazione di valore in loco rilasciata dall'ambasciata o consolato italiano del paese di provenienza;
- d) programmi degli esami sostenuti o altra documentazione ufficiale equivalente che definisca il contenuto degli studi compiuti, con traduzione in lingua italiana, legalizzata o apostillata.

Art. 10 - Modalità di presentazione della domanda

1. Le richieste di riconoscimento dovranno essere trasmesse tramite PEC all'indirizzo: amministrazione@pec.conservatoriorossini.it, allegando il modulo corrispondente della domanda,



compilato in tutte le sue parti, unitamente alla documentazione richiesta. Tale documentazione dovrà essere inviata **in formato PDF e leggibile ed in un unico file/oppure dimensioni massime.**

2. Una volta ricevuto l'assenso da parte del Conservatorio di Pesaro, alla presa in esame della domanda pervenuta, il richiedente sarà tenuto al versamento delle seguenti quote:

- a) imposta di bollo del valore di € 16;
- b) contributo di € 500;

3. I contributi devono essere versati esclusivamente mediante il sistema di pagamento PagoPA collegandosi al seguente link:

<https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=80004650414> con rispettivamente le causali "Marca da bollo" e "Equipollenza" in "Tipologia del versamento".

La scadenza da indicare è la data di presentazione della richiesta. In nessun caso, momento e/o esito della procedura, i contributi versati potranno essere rimborsati al richiedente.

Art. 11 – Esito della procedura

1. In caso di esito positivo della domanda definita all'art. 5, sarà rilasciato all'interessato il decreto di equipollenza al relativo titolo accademico italiano, dopo rispettivo versamento di una imposta di bollo del valore di €16, mediante il sistema di pagamento PagoPA collegandosi al seguente link <https://pagopa.suite.istruzioneweb.it/portali/pagopa/?idDominio=80004650414>, con la causale "Marca da bollo".

4. Nel caso di sostanziali differenze nel piano di studi e nei percorsi formativi, la Commissione potrebbe valutare di non concedere alcun tipo di riconoscimento. In questo caso saranno rese note al richiedente le motivazioni del mancato riconoscimento.

TITOLO QUARTO

Disposizioni finali

Art. 12 - Verifiche e accertamenti

1. Il Conservatorio Statale Rossini si riserva di verificare la veridicità delle autocertificazioni prodotte anche con controlli a campione. A tal fine, oltre a poter richiedere la documentazione che sarà ritenuta necessaria, potranno essere svolte tutte le indagini opportune assumendo informazioni presso gli organi e/o le amministrazioni competenti.

2. Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio, effettuato il recupero delle somme con conseguente segnalazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 13 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto di pubblicazione. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento saranno adottate con decreto del Presidente dell'Istituto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.